

R.G. n. 7-1//2023



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali-

Il Giudice delegato dott. Barbara Vacca

Vista la domanda depositata in data 13/01/2023, ai sensi dell'art. 74 e ss. CCII, da
 rappresentato e difeso dall'avv.
Astorre MANCINI (c.f. MNCSRR66T15G479P) e dall'avv. Alessia MUNARIN (c.f.
MNRLSS82R41H294N) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale sito a Rimini
Via Flaminia 185/G,
con l'ausilio dell'OCC in persona del Gestore nominato dott. Gianmaria ARCANGELI;
letta la proposta di concordato minore con richiesta di misure protettive;
preso atto del deposito della documentazione prevista dall'art. 75 CCII e della relazione
particolareggiata dell'OCC ex art. 76, comma 2, CCII;
esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Per procedere all'apertura della procedura diretta all'omologa del concordato minore ex art.
80 CCII il Giudice deve previamente valutare la completezza della documentazione prodotta
a corredo della domanda e verificare quindi la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di
cui agli artt. 74, 75 e 77 CCII e la fattibilità del piano.

Con riguardo alle condizioni di ammissibilità, si osserva che il debitore ricorrente non è
qualificabile come consumatore, derivando l'esposizione debitoria dal pregresso svolgimento

di attività d'impresa e risultano rispettati i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) n. 1, 2 e 3, trattandosi di imprenditore individuale agricolo (attualmente in pensione ma con partita IVA ancora in essere) e socio illimitatamente responsabile di due società, la [] S.a.s. di [] e la [] società agricola s.s. di [] C., aventi natura agricola e rientranti nei limiti di cui all'art. 2, co. 1 lett. c). Va, peraltro, evidenziato, a tal proposito, che la [] S.a.s. è stata ammessa alla procedura di sovraindebitamento, con accordo omologato dal Tribunale di Rimini, ora interamente eseguito e verificaione dell'effetto esdebitatorio mentre in relazione alla società [] s.s. il medesimo Tribunale di Rimini ha respinto una pregressa istanza di fallimento a fronte della sua accertata natura agricola.

Non risulta che il ricorrente sia già stato direttamente esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, salvo aver beneficiato, ai sensi dell'art. 7, co. 2-ter l. 3/2012 quale socio illimitatamente responsabile, dell'effetto esdebitatorio prodotto dall'avvenuta omologa ed esecuzione dell'accordo di composizione della società [] S.a.s. con riguardo ai debiti sociali, esclusi quelli per i quali ha prestato garanzie reali. In ogni caso, il [] non ha già fruito per due volte dell'esdebitazione.

Non è dubitabile che il ricorrente si trovi in una condizione di sovraindebitamento, intesa quale stato di crisi o insolvenza definiti rispettivamente dall'art. 2, co. 1, lett. a) come probabilità dell'insolvenza che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettica a far fronte alle obbligazioni assunte per i 12 mesi successivi e dalla lett. b) come inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

L'indebitamento complessivo del [] ammonta a € 2.869.975,94, di cui € 502.071,07 relativo a debiti con privilegio ipotecario, € 134.610,77 in via privilegiata e € 2.233.294,10 in chirografo, già al netto dei debiti della [] S.a.s. divenuti inesigibili per effetto dell'esdebitazione conseguita all'esecuzione dell'accordo di sovraindebitamento omologato il 16/04/2021 (RG 2/2020 AS Tribunale Rimini) e comprensivo dei soli debiti per garanzie reali rilasciate in favore di tale società. Vanno poi aggiunti a tale ammontare i debiti derivanti dalla procedura esecutiva immobiliare attualmente pendente davanti al Tribunale di Forlì (RGE n. 160/2020) per gli ausiliari del GE già nominati e le spese sostenute dal creditore

precedente stimabili in ca. € 16-17.000 ma non ancora liquidati.

A fronte di ciò, il patrimonio del ricorrente è costituito dalla piena proprietà dell'immobile, adibito a casa familiare ed oggetto del pignoramento e della procedura esecutiva sopra indicata, sito a [] (censito al foglio 54, p.lle 459 sub. 1, 2, 3 e 4) stimato in € 215.550 e posto in vendita con asta fissata per il prossimo 26/01/2023 con offerta ribassata ammessa di € 162.000. Il ricorrente è inoltre pieno proprietario di alcuni terreni agricoli censiti al CT di Cesenatico al foglio 54, p.lle 29, 87, 88, 89, 135, 138 e 141 (gravati da due iscrizioni ipotecarie ma non oggetto di pignoramento immobiliare) del valore indicato come realizzabile mediante procedure competitive di € 25.000 (benché il valore stimato dal perito incaricato dal Gestore dell'OCC assommi a € 113.000).

Il [] è altresì proprietario di una vecchia autovettura Land Rover tg. FO842829 immatricolata nel 1992 e sostanzialmente priva di valore commerciale (indicato in € 100) e titolare di reddito da pensione di ca. € 1.600 netti mensili, attualmente gravato da pignoramento del quinto in favore del creditore Compass Banca per € 119 mensili (costituente attualmente l'unico reddito, avendo il [] cessato dal 31/12/2022 il rapporto di collaborazione a tempo determinato in essere con la [] S.p.A. per ragioni legate sia all'età sia soprattutto alla salute).

È dunque evidente che il ricorrente non sia in grado di far fronte al soddisfacimento di tutte le obbligazioni con il proprio patrimonio e che si trovi in condizione di sovraindebitamento.

La documentazione a corredo della domanda risulta completa e idonea a consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore istante.

Sono stati infatti prodotti, come prescritto dall'art. 75, co. 1, CCII:

a) il piano con le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del debitore e della moglie convivente (non risultano invece prodotti i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori non essendovi tenuta l'impresa individuale del [], ancora attiva ma di fatto non operante ed il cui fatturato è stato sempre inferiore a € 7.500).

Non risulta prodotta la relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, di cui alla lett. b) risultando l'impresa inattiva;

- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute e del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) la dichiarazione relativa agli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

Sulla base di quanto emerge dagli atti prodotti, non appare sussistere la condizione ostativa di cui all'art. 77, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. L'indebitamento personale del [] è interamente riferito alle pregresse attività d'impresa svolte dalle società agricole [] s.s. e alle garanzie personali e reali rilasciate, di cui è socio.

Risulta prodotta la relazione dell'OCC che, ai sensi dell'art. 76, co. 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta; nonché l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore.

Si procede, pertanto, di seguito a riassumere quanto rilevato nella relazione dell'OCC in persona del Gestore dott. Arcangeli, su ogni punto.

a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni:

Il sovraindebitamento del [] trae origine dell'attività di imprenditore agricolo svolta sia con la sua ditta individuale sia come socio, unitamente alla moglie, della [] S.a.s.

(costituita nel 1962 e per la quale nel 2021 vi è stato accesso alla procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento) e della [] s.s. (costituita nel 2005 e di recente cancellata dal registro delle imprese). Tali società hanno svolto per anni attività di allevamento di galline in batteria e produzione di uova che hanno avuto molti anni di crescente fatturato che hanno spinto il [] ad effettuare cospicui investimenti per l'ammodernamento delle attrezzature e degli stabilimenti. Nel corso degli ultimi anni la marginalità delle imprese si è notevolmente ridotta anche a fronte del cambio del mercato per la preferenza di uova da galline allevate a terra, costringendo il [] a rilasciare garanzie reali alle banche anche con i propri beni personali ed infine a concedere in affitto l'azienda al figlio [] fino a quando [] S.a.s. non ha ottenuto l'accesso alla procedura di sovraindebitamento, con omologa ed esecuzione dell'accordo.

b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte:

La ragione dell'incapacità ad adempiere è legata all'insufficienza del patrimonio immobiliare e reddituale del [] rispetto all'ammontare dei debiti, derivanti dalle garanzie reali rilasciate in favore della [] S.a.s. e dei debiti della società agricola [] s.s.. Peraltro, il reddito di ca. € 70.000 lordi annui medi percepiti nell'ultimo triennio, assicurati anche dal rapporto di collaborazione con la [] S.p.A., dal corrente anno verrà meno, residuando al [] il solo reddito da pensione di ca. € 20.000 netti annui, appena sufficiente a far fronte alle spese di mantenimento del nucleo familiare, costituito da sé e dalla moglie, parimenti pensionata e percettrice di reddito da pensione di ca. € 750 netti mensili.

c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori:

Non è stata constatata la presenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria:

Il Gestore dell'OCC ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione allegata, anche mediante accesso alle banche dati, confermando anche l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta ed ha reso la specifica attestazione, prevista in presenza di falcidia dei privilegiati dall'art. 75, co. 2, CCII, che il piano assicura il pagamento in misura non

inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione. In particolare il Gestore ha attestato che la proposta assicura ai creditori il pagamento nella misura massima realizzabile e, con specifico riferimento ai crediti con privilegio ipotecario sulla casa familiare - di cui la proposta prevede il mantenimento a fronte del versamento da parte della figlia del ricorrente dell'importo di € 165.000 - il Gestore ha evidenziato che tale importo risulta superiore a quanto potrebbe ricavarsi in sede esecutiva e nell'alternativa della liquidazione controllata, in cui il bene verrebbe venduto mediante procedure competitive al prezzo stimato di € 215.550 che, tenuto conto della possibilità di offerta ribassata al 75% o di ribasso dopo una prima asta deserta, verrebbe concretamente aggiudicato al prezzo di € 162.000, inferiore a quello messo a disposizione nella proposta.

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura:

In merito ai costi della procedura, la relazione del gestore li indica in complessivi € 20.801,48, di cui € 8.374,08 per il compenso del Gestore e € 1.708 per l'OCC e € 10.719,40 per compenso degli advisors che assistono il debitore.

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori:

Con riguardo a tali aspetti, la proposta prevede:

1. il pagamento integrale, entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa, con utilizzo della Finanza Esterna, delle spese della presente procedura di sovraindebitamento (Classe 1);
2. il pagamento integrale, entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa, con utilizzo della Finanza Interna 1, dei Creditori Privilegiati Immobiliari sul Fabbricato (Classe 2);
3. il pagamento integrale, entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa, nei limiti della residua capienza della Finanza Interna 1 (al netto del pagamento dei Creditori Privilegiati Immobiliari della Classe 2) - e, dunque, nella misura del 53,34%, ovvero per € 149.021,21, rispetto all'intero credito vantato di € 279.401,61- del Creditore Ipotecario Parzialmente Capiante Organa SPV S.r.l. e, per essa, Intrum Italy S.p.a. (Classe 3), con la precisazione che la somma assegnata a quest'ultima potrà essere leggermente ridotta dalla

soppravvenienza tra il deposito della presente Proposta e la sua omologa - e dalla conseguente necessità di loro pagamento in via preferenziale e integrale - di ulteriori crediti con privilegio immobiliare da inserire nella Classe 2, come quelli del Consorzio di Bonifica della Romagna o del Comune di Cesenatico per IMU;

4. il pagamento integrale, entro 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa, nei limiti della capienza della Finanza Interna 2 - e, dunque, nella misura del 12,41%, se ricavati € 25.000,00 dalla vendita competitiva dei Terreni, rispetto all'intero credito vantato di € 201.488,26 - del Creditore Ipotecario Parzialmente Capiente BCC NPLS 2020 S.r.l. e, per essa, DoValue S.p.a. (Classe 3), con la precisazione che la somma assegnata a quest'ultima potrà essere leggermente ridotta dall'eventuale soppravvenienza tra il deposito della presente Proposta e la sua omologa - e dalla conseguente necessità di loro pagamento in via preferenziale e integrale - di crediti con privilegio immobiliare sui Terreni, attualmente inesistenti, come quelli del Consorzio di Bonifica della Romagna o del Comune di Cesenatico per IMU;

5. il pagamento a stralcio, entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa, con utilizzo della Finanza Esterna:

- nella misura del 2% dei Creditori Privilegiati Mobiliari Integralmente Incapienti Declassati (Classe 6);
- nella stessa misura del 2% del Creditore Ipotecario Integralmente Incapiente Declassato (Classe 5);
- nella misura del 1,5% dei Creditori Chirografari Originari Senza Garanzie di Terzi (Classe 8);
- nella misura dell'1,3% dei Creditori Chirografari Originari Con Garanzie di Terzi (Classe 7);
- nella misura dell'1% dei Creditori Ipotecari Parzialmente Incapienti Declassati (Classe 4);
- nella misura fissa e predeterminata di € 7.828,72 del Credito per Prelievi Utili (Classe 9)

Per maggior chiarezza espositiva si riporta di seguito la tabella con l'elenco dei creditori e l'indicazione delle misure di soddisfacimento previsto nonché della relativa classe di

appartenenza.

CREDITORE	SODDISFO %	GRADO	CLASSE
Avv.ti Munarin e Mancini	100%	Prededucibile	Classe 1
O.C.C. Romagna	100%	Prededucibile	Classe 1
Dott. Francesco Gardini	100%	Priv.Immob.	Classe 2
Arch. Umberto Lizza	100%	Priv.Immob.	Classe 2
Organa SPV SRL	100%	Priv.Immob.	Classe 2
BCC NPLS 2020 SRL*	12,41%	Ipot. Gr. 1° terreni	Classe 3
Organa SPV SRL	53,34%	Ipot. Gr. 1° fabbr.	Classe 3
BCC NPLS 2020 SRL	1% - 1,3%	Chirografo	Classe 4 – Classe 7
Organa SPV SRL	1% - 1,3%	Chirografo	Classe 4 – Classe 7
Agenzia Entrate Riscossione	1,8% - 2% - 1,5%	Chirografo	Classi 5-6-8
Comune di Cesenatico	2%	Chirografo	Classe 6
NEPAL SRL	1,3%	Chirografo	Classe 7
AMCO SPA	1,3%	Chirografo	Classe 7
COMPASS SPA	1,3%	Chirografo	Classe 7
ITALFONDIARIO SPA	1,3%	Chirografo	Classe 7
ORTLES 21 SRL	1,3%	Chirografo	Classe 7
SIRIO NPL SRL	1,3%	Chirografo	Classe 7
IFIS NPL	1,3%	Chirografo	Classe 7
MANGIMI VALMORI SRL	1,5%	Chirografo	Classe 8
MARTINI SPA	1,5%	Chirografo	Classe 8
ARUBA SPA	1,5%	Chirografo	Classe 8
PIANETA ITALIA SPA	1,5%	Chirografo	Classe 8
CAFAR	1,5%	Chirografo	Classe 8
	1%	Chirografo	Classe 9

g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta;

Risulta correttamente prevista la suddivisione dei creditori in classi, formate nel rispetto dei criteri di omogeneità delle posizioni giuridiche e degli interessi economici, in presenza di creditori assistiti da garanzie prestate da terzi, oltre che di creditori con garanzia reale solo

parzialmente capienti, e di creditori non garantiti. Il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione risulta assicurato stante la presenza di finanza esterna che consente il soddisfacimento, seppur minimo, anche dei chirografari pur in presenza di falcidia dei privilegiati.

In merito al vaglio del merito creditizio:

tenuto conto della natura dei finanziamenti, relativi per lo più a garanzie personali e reali rilasciate al [] in qualità di socio di [] S.S. e sulla base di una valutazione retrospettiva e con tutte le relative limitazioni, il Gestore ha tuttavia evidenziato che gli istituti bancari non abbiano correttamente tenuto conto del merito creditizio del debitore e dei garanti compiendo un'istruttoria inadeguata con riferimento ai finanziamenti elencati nella relazione.

Per quanto riguarda l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, va anzitutto premesso che la proposta di piano formulata dal ricorrente prevede quanto segue:

la messa a disposizione della procedura, da parte di un terzo e con rinuncia al regresso, della somma di € 165.000,00, quale controvalore dell'abitazione di Sala di Cesenatico, via Staggi n. 52 con mantenimento della proprietà in capo al ricorrente, superiore a quello realizzabile dalla vendita in sede esecutiva, con cui procedere al pagamento integrale, entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa del Concordato Minore, dei crediti con privilegio immobiliare e, nei limiti di capienza, dei crediti con privilegio ipotecario su tale bene;

la vendita tramite procedura competitiva dei terreni agricoli non edificabili adiacenti all'abitazione, dai quali si prevede poter trarre un ricavato di € 25.000,00, destinato al pagamento, nei limiti di capienza, entro 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa del Concordato Minore, dei crediti con privilegio ipotecario su tali beni;

la messa a disposizione, da parte di un terzo, della somma di € 54.685,68 o di quella maggiore necessaria per garantire il pagamento integrale delle spese della presente procedura e il pagamento a stralcio, nella misura variabile in base alla classe di appartenenza tra l'1% e il 2%, dei crediti ipotecari e privilegiati mobiliari declassati a chirografo in quanto non

soddisfatti o non integralmente soddisfatti con il controvalore degli immobili e dei creditori chirografari *ab origine*, oltre che nella misura fissa e predeterminata di € 7.828,72 per il credito originariamente vantato dalla [] S.a.s. verso il socio per prelievi utili, cui si è surrogato [] con pagamenti previsti nel termine di 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa del Concordato Minore.

In ordine alla fattibilità si osserva che la terza apportatrice di finanza esterna ha documentato la propria capacità patrimoniale ed ha già depositato al Gestore assegno circolare di € 20.000, con impegno a versare i restanti apporti entro 60 giorni dalla definitività dell'omologa.

La domanda è stata proposta mediante assistenza di un legale ed è pertanto sotto tale profilo ammissibile. Risulta inoltre proposta per il tramite dell'OCC, risultando allegata la prescritta relazione particolareggiata ed avendo il Gestore effettuato il deposito degli atti, benché l'iscrizione a ruolo sia stata curata dal legale del debitore.

In merito alle ulteriori condizioni di ammissibilità, si osserva che ai sensi dell'art. 33, comma 4, CCII la domanda di accesso alla procedura di concordato minore è inammissibile ove l'imprenditore sia cancellato dal registro delle imprese.

Nel caso in esame, pur risultando cancellata la posizione della [] s.s., risulta ancora aperta, benché inattiva, la posizione dell'impresa individuale del [].

Trattandosi di proposta concordataria da qualificare come liquidatoria, non essendo prevista la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, l'ammissibilità è condizionata alla presenza di un apporto di risorse esterne che aumentino la soddisfazione dei creditori in misura apprezzabile.

Nel caso in esame tale apporto di risorse esterne è previsto nella misura di € 54.685,68 da ritenersi senz'altro misura apprezzabile. Ciò sia tenuto conto del valore complessivo dell'attivo derivante dal patrimonio del [] (costituito essenzialmente da quanto ricavabile dalla vendita dagli immobili, posto che il reddito da pensione, in una prospettiva liquidatoria potrebbe essere appreso in una misura massima certamente non superiore a ca. € 10.000 tenuto conto delle spese di mantenimento e del conseguimento dell'esdebitazione ex art. 282 CCII dopo tre anni dall'apertura della liquidazione controllata) sia in considerazione del fatto che nell'alternativa liquidatoria i creditori chirografari resterebbero integralmente insoddisfatti e anche quelli privilegiati verrebbero soddisfatti in misura inferiore e in un arco temporale certamente superiore, anche per quanto riguarda gli ipotecari.

Il gestore nominato dall'O.C.C., nella propria relazione ha attestato la fattibilità e sostenibilità della proposta, rilasciando anche la specifica attestazione prevista in presenza di falcidia dei privilegiati che il piano assicura il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione.

Non constando la presenza di atti posti in essere in frode ai creditori, ricorrono le condizioni per aprire la procedura diretta all'omologazione della proposta di concordato minore e per sottoporla al vaglio e al voto dei creditori.

Vista la specifica richiesta del debitore, vanno disposte le misure protettive a tutela del patrimonio del debitore e dell'attuabilità del piano fino alla conclusione del procedimento.

La proposta prevede infatti il versamento da parte di un terzo dell'importo di € 165.000 a fronte del mantenimento in capo al ricorrente della proprietà dell'immobile adibito ad abitazione sua e della moglie, oggetto della procedura esecutiva immobiliare RGE 160/2020 in cui è già fissata la prima asta. In assenza di inibitoria dall'avvio e prosecuzione delle azioni esecutive e cautelare, la proposta non sarebbe quindi attuabile e fattibile.

Va dunque disposta la sospensione generale delle azioni esecutive e cautelari individuali, compreso il pignoramento dello stipendio/pensione, con accantonamento delle somme fino all'omologa.

Può accogliersi infine la richiesta del debitore di non procedere alla nomina del Commissario giudiziale pur a fronte della disposta sospensione generale delle azioni esecutive, non apparendo tale nomina necessaria per tutelare gli interessi delle parti e non essendo prevista la continuità aziendale, ai sensi dell'art. 78, co. 2-bis, lasciando al Gestore già nominato la funzione di vigilanza.

P.Q.M.

Visto l'art. 78 CCII

dichiara aperta

la procedura diretta all'omologa della proposta di concordato minore presentata da

--

dispone

che a cura dell'OCC la proposta e il piano, corredati dalla relazione dell'OCC e dal presente decreto siano comunicati a tutti i creditori e pubblicati mediante inserimento nell'apposita area del sito web del Tribunale e nel registro delle imprese ove il debitore svolga attività d'impresa

ordina

la trascrizione del decreto presso i competenti uffici in presenza di immobili o beni mobili registrati di cui è prevista la cessione, con esclusione dei beni già pignorati

dispone

che fino alla definitività del provvedimento di omologa non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestro conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore

avverte

che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.

avverte

il debitore istante che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto

assegna

ai creditori termine fino al 17/02/2023 per far pervenire all'OCC, a mezzo p.e.c. o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale), la dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni (a tal fine si precisa che Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà esprimere direttamente il voto solo per i crediti propri, spettando ai singoli enti impositori la legittimazione ad esprimere il consenso sui rispettivi crediti), con avvertimento che in mancanza di comunicazione all'OCC o di espressione del voto oltre il termine sopra indicato, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta;

avverte

i creditori che nella comunicazione da trasmettere all'OCC dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale), a cui ricevere tutte le comunicazioni, con avvertimento che in difetto i provvedimenti saranno comunicati con deposito in Cancelleria;

dispone

che l'OCC curi l'esecuzione del presente decreto;

che l'OCC, decorso il termine assegnato ai creditori, riferisca prontamente al Giudice delegato mediante relazione da depositarsi telematicamente con l'indicazione dell'esito del voto (precisando l'elenco dei creditori ammessi al voto e i relativi importi nonché le adesioni o mancate adesioni ricevute) ed allegando le dichiarazioni di voto pervenute e le eventuali contestazioni ricevute dai creditori.

Si comunichi all'OCC e al ricorrente

Così deciso a Forlì il 14 gennaio 2023

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca